



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

**REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE DI BACHECHE
SUL TERRITORIO COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL
31/12/2020

Art. 1–Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione delle autorizzazioni per l'installazione di bacheche informative da destinare alla comunicazione delle attività e delle iniziative di partiti, movimenti politici e associazioni senza fini di lucro, aventi sede in Gropello Cairoli.
2. È esclusa l'assegnazione di spazi informativi a singole persone fisiche.
3. Per bacheche si intendono manufatti installati in edifici privati, previo assenso dei proprietari, unicamente in Via Libertà, escluse le adiacenze delle chiese e degli edifici storici e/o civili, autorizzati dal Servizio Ambiente e Territorio, atti a contenere fogli informativi come specificato al comma 1.
4. La bacheca deve essere realizzata con materiali atti a rispondere a requisiti di decoro e durabilità, garantendo un corretto inserimento ambientale. Deve essere realizzata con materiale non deperibile e secondo le prescrizioni, per quanto compatibili, di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 285/1992 e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 2 – Rilascio dell'autorizzazione

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione della bacheca è presentata da chi ha la legale rappresentanza dei soggetti aventi titolo a norma dell'art. 1, comma 1, del presente regolamento, ovvero da persona da questi delegata nelle forme di legge.
2. L'istanza, in carta libera, è redatta ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e applicazione del relativo canone.
3. L'autorizzazione è concessa dal Responsabile del Settore Ambiente e Territorio unicamente ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1.
4. Nessun soggetto può essere titolare di più di un'autorizzazione.
5. L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo, previa istanza depositata nelle forme prescritte dal presente articolo, almeno cinque giorni prima della scadenza.
6. L'autorizzazione è valida unicamente per il periodo per cui viene concessa e per lo spazio ed il luogo esattamente indicato nella stessa.

Art. 3 – Usi vietati – Revoca – Decadenza

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà utilizzare la bacheca ottenuta per scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, pena la revoca dell'autorizzazione.
2. È vietata l'esposizione di materiale con finalità pubblicitarie o commerciali, pena la revoca dell'autorizzazione.

3. È fatto altresì divieto di utilizzare le bacheche per manifesti e avvisi di propaganda elettorale con modalità diverse rispetto a quelle previste dalla legge.

Art. 4 – Responsabilità

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità civile e penale conseguente l'uso delle bacheche: detta responsabilità ricade esclusivamente sul richiedente, che ne risponde di fronte alla legge.

Art. 5 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al regolamento di polizia urbana, al regolamento comunale per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e applicazione del relativo canone, e al regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni.

Art. 6 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della delibera che lo approva.